

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti](#) > [Gibraltar](#)

Notificazione e comunicazione degli atti

Gibilterra

Gibilterra

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

L'organo mittente è il cancelliere della Corte suprema di Gibilterra (*Supreme Court of Gibraltar*).

Le comunicazioni da trasmettere all'organo mittente devono essere inviate attraverso:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo ricevente è il cancelliere della Corte suprema di Gibilterra (*Supreme Court of Gibraltar*).

Le comunicazioni da trasmettere all'organo ricevente devono essere inviate attraverso:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

I documenti saranno trasmessi a mezzo fax o per posta.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Il modulo uniforme può essere accettato in inglese e in francese.

Articolo 3 - Autorità centrale

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibilterra

Tel.: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Le comunicazioni ufficiali per l'autorità centrale sono indirizzate al cancelliere all'indirizzo di cui sopra ma devono essere inviate a:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Le comunicazioni avvengono per lettera, fax, posta elettronica o telefono e l'organo centrale è responsabile del controllo delle traduzioni.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i moduli di richiesta uniformi compilati in francese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Regno Unito non intende opporsi all'esercizio sul suo territorio del diritto conferito dall'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Gibilterra non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista dall'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Conformemente alla disposizione vigente della convenzione dell'Aia, gli organi giurisdizionali del Regno Unito, in deroga al paragrafo 1, possono pronunciarsi se tutte le condizioni del paragrafo 2 sono soddisfatte.

Termine entro il quale, a decorrere dalla pronuncia della decisione, la domanda di rimuovere la preclusione prevista dal paragrafo 4 deve essere presentata:

quando esamina l'opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, l'organo giurisdizionale deve valutare se la domanda del richiedente è stata presentata tempestivamente.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.